



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il 21/06/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

**NICOLELLA LUCIANO**, Presidente

**BARRETTA LUIGI**, Relatore

**NOLA CATIA**, Giudice

in data 21/06/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 939/2023 depositato il 13/02/2023

**proposto da**

[REDACTED]  
**Difeso da**

Arturo Vassallo Avv. - [REDACTED]

**ed elettivamente domiciliato presso** studiolegalevassallo@pec.ordineforense.salerno.it

[REDACTED]  
**Difeso da**

Arturo Vassallo Avv. - [REDACTED]

**ed elettivamente domiciliato presso** studiolegalevassallo@pec.ordineforense.salerno.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno

**elettivamente domiciliato presso** dp.salerno@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 1441/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SALERNO sez. 9 e pubblicata il 23/06/2022

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPRN00398/2021 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPRN00398/2021 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF9IPRN00398/2021 IRAP 2011

**a seguito di discussione in camera di consiglio**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente:** (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

**Resistente:** (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

████████████████████ con ricorso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno impugnavano l'intimazione di pagamento n. TF9IPRN00398/2021, notificata in data 23.09.2021 per mancato pagamento dell'avviso di accertamento, n. TF9030405694-16, a seguito sentenza n. 2525/12/21 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – sezione di Salerno, depositata il 22.03.2021, con la quale veniva rigettato l'appello proposto dalla ██████████

Col ricorso introduttivo eccepivano:

- a) la prescrizione del credito vantato dall'Ufficio;
- b) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
- c) la violazione dell'art. 68 D. Lgs. 546/92;
- d) il difetto della titolarità giuridica passiva;
- e) la violazione dell'art. 42 DPR 600/73;
- f) la necessità di sospensione del procedimento, essendo pendente ricorso per cassazione avverso l'avviso di accertamento il cui mancato pagamento era posto a base dell'intimazione di pagamento impugnata.

Con la sentenza 1441/2022 sez. 9 del 23/6/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, non ritenendo fondate le ragioni dei ricorrenti, rigettava il ricorso.

Avverso la suddetta sentenza ██████████ propongono appello contestando:

- 1- Errata valutazione del decorso del termine prescrizionale in quanto l'avviso di intimazione fa riferimento a crediti tributari ampiamente prescritti. Infatti la sentenza posta a base dell'intimazione cui fa riferimento il giudice di prime cure non modificava l'avviso di accertamento, così che la pretesa creditoria originaria doveva farsi risalire necessariamente a tale avviso di accertamento con conseguente prescrizione per decorso del termine di cui all'art.2948 c.c. ;
- 2- omessa notifica ai soci dell'avviso di accertamento non avendo gli appellanti mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento oggetto della pretesa creditoria;
- 3- errata valutazione circa la nullità della cartella per mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito – errata determinazione delle sanzioni;

4- violazione dell'art. 2, comma. 2, D.Lgs. n.472 del 1997) – errata valutazione circa la responsabilità personale dei soci non avendo il giudice di prime cure valutato l'eccezione sulla carenza di legittimazione passiva e sul difetto di titolarità della situazione giuridica soggettiva in capo agli appellanti.

Fanno rilevare in proposito che in materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell'autore della violazione secondo il quale la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, costituitasi, respinge ogni avversa eccezione degli appellanti e chiede la conferma della sentenza emessa dai giudici di primo grado.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In ordine al primo motivo di appello si evidenzia che la presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria interrompe la prescrizione fino alla formazione del giudicato.

Allo stato, pertanto, non può ritenersi decorso il termine di prescrizione dedotto dai ricorrenti tenuto conto che avverso l'avviso di accertamento, prodromico all'intimazione di pagamento impugnata, pende ancora ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Inoltre in virtù di quanto disposto dall'art. 68 del D.lgs. 546/92 deve ritenersi legittima l'iscrizione a ruolo dell'intero importo delle imposte scaturenti dall'avviso di accertamento a seguito rigetto dell'appello proposto alla società Roema.

Sull'omessa notifica ai ricorrenti dell'accertamento societario, se è pur vero che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società a ristretta base societaria e non notificato al socio non è opponibile a quest'ultimo, il quale è legittimato a contestare tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza alcuna limitazione, non essendo a lui opponibili gli esiti di un processo al quale non ha preso parte (Cass. 21356/2022), occorre rilevare che i ricorrenti, hanno impugnato fin dal primo grado di giudizio il presupposto avviso di accertamento n. TF9030405694/2016 per l'anno d'imposta 2011, da cui è scaturito poi il credito azionato con la impugnata intimazione e, di conseguenza non può ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa.

Non può trovare accesso anche l'eccezione sollevata sull'assenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito dal momento che l'intimazione segue l'atto di accertamento e reca in maniera analitica gli importi dovuti, l'importo degli interessi su ciascuna imposta e le relative sanzioni che corrispondono a quanto dovuto sulla base della sentenza della Commissione Tributaria Regionale

Conclusivamente si osserva che l'intimazione di pagamento in oggetto contiene tutti i requisiti sostanziali necessari e sufficienti al fine di far conoscere al contribuente le ragioni della pretesa creditoria e, comunque, il ricorrente non ha subito alcun concreto pregiudizio da siffatta motivazione, posto che ha mostrato di conoscere perfettamente l'origine e la natura del credito vantato dall'ente impositore, sicché la finalità pratica perseguita dalla motivazione dell'intimazione deve ritenersi, nella concretezza della fattispecie, raggiunta con conseguente esclusione di qualsivoglia violazione del diritto di difesa.

Circa la responsabilità personale dei soci si fa rilevare che conseguente alla cancellazione della società partecipata dal registro delle imprese in data 15/9/2020 si rendono applicabili l'art. 8 del D.Lgs. 472/1997 e l'art. 7 comma 1 del D.L. 269/2003 conv. con mod. nella legge 326/2003 per cui, a seguito dell'estinzione della società, le sanzioni amministrative a carico di quest'ultima per la violazione di norme tributarie non sono trasmissibili ai soci ed al liquidatore in armonia con il principio della responsabilità personale, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie (Cass. 9094/2017, 30011/2022, 34273/ 2022,).

Inoltre, come statuito dalla Corte di Cassazione, considerato che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese configura un fenomeno di tipo successorio, le sanzioni amministrative a carico della società estinta, per la violazione di norme tributarie, non sono trasmissibili ai soci ed al liquidatore, in applicazione del principio per cui le sanzioni amministrative sono intrasmissibili agli eredi.

Per quanto esposto l'appello va accolto limitatamente alle sanzioni tributarie che vanno, perciò, riferite alla sola persona giuridica.

In considerazione del parziale accoglimento dell'appello vanno interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

**P.Q.M.**

Accoglie in parte l'appello come da motivazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Salerno, 21/6/2023